



Deliberazione FVG/ 17 /2014/PAR

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

II Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE: dott. Carlo CHIAPPINELLI
CONSIGLIERE: dott. Giovanni BELLAROSA
REFERENDARIO: dott.ssa Oriella MARTORANA (relatore)

Deliberazione del 18/12/2013.

Comune di Pasiano di Pordenone. Motivato avviso in tema di sottoponibilità delle risorse destinate al lavoro straordinario del personale dipendente degli EELL alla disciplina recata dall'art. 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010, come convertito in legge n. 122/2010.

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di controllo della Corte dei conti della regione Friuli Venezia Giulia, a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica;

VISTO l'art. 17, comma 31, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTA la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009 del 4 giugno 2009 recante "*Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo*";

VISTO l'art. 12 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione, adottato con le deliberazioni n. 2/Sez.PI./2004 e n. 5/Sez.PI./2004 e da ultimo modificato con la deliberazione n. 232/Sez.PI./2011, ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della

Repubblica 25 novembre 1975 n. 902, sostituito dall'art. 7 del D. Lgs. 125/2003;

VISTA la deliberazione n. 4/Sez.PI./2004, come modificata dalla deliberazione n. 19/Sez.PI./2004, e successivamente aggiornata dalla deliberazione n. 27/Sez.PI./2007 che stabilisce le modalità, i limiti ed i requisiti di ammissibilità dell'attività consultiva della Sezione;

VISTA la deliberazione della Sezione Plenaria n. 2/2013/INPR dell' 8 gennaio 2013 con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo della Sezione per l'anno 2013;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 2/2013 dell'8 gennaio 2013, relativa alle competenze ed alla composizione dei Collegi della Sezione;

VISTA la richiesta di motivato avviso inoltrata dal Comune di Pasiano di Pordenone con nota prot. n. 15898 del 20 ottobre 2013, acquisita al protocollo n. 3342 della Sezione in data 4 novembre 2013, a firma del Sindaco, avente ad oggetto un quesito relativo alla possibilità di sottrarre alla disciplina vincolistica dettata dall'art. 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010, come convertito in legge n. 122/2010 delle risorse destinate al lavoro straordinario del personale dipendente di un Ente Locale;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 44 del 12 novembre 2013 con la quale, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione, deliberata l'ammissibilità della richiesta medesima, e fatte comunque salve le ulteriori, più puntuali valutazioni del Collegio in ordine ai quesiti posti, la questione è stata deferita all'attuale II Collegio ed è stato individuato il Referendario Oriella Martorana quale magistrato incaricato della relativa istruttoria;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 50 del 16 dicembre 2013 con la quale è stato convocato il II Collegio per il giorno 18 dicembre 2013, presso la sede della Sezione, per la discussione dei temi relativi all'emanando motivato avviso;

UDITO nella Camera di consiglio del 18 dicembre il relatore, Referendario Oriella Martorana;

Premesso

Con la nota indicata in epigrafe l'Ente ha formulato alla Sezione una richiesta di motivato avviso esponendo quanto segue.

Il quesito rivolto a questa Sezione è teso a conoscere se le risorse contrattualmente destinate al lavoro straordinario del personale dipendente possano essere escluse dalle limitazioni di cui all'art. 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010.

Esponde l'Ente che, seguendo gli orientamenti della Magistratura contabile, ha provveduto a quantificare le risorse destinate al lavoro straordinario secondo quanto stabilito dai contratti collettivi regionali di lavoro vigenti pro tempore. A partire dall'anno 2011, poi, tali risorse sono state fatte oggetto di riduzione, ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, del citato D.L.78/2010 per effetto della dinamica occupazionale (numero dei dipendenti in servizio nell'anno di riferimento inferiore rispetto all'anno 2010).

Sussistono tuttavia orientamenti applicativi diversi tra Magistratura contabile da un lato

e A.R.A.N. e Ragioneria generale dello Stato dall'altro.

Inoltre, l'art. 17 comma 8 del C.C.R.L. del personale non dirigente del Comparto Unico della regione F.V.G. definisce puntualmente l'entità delle risorse decentrate da destinare al lavoro straordinario. Tali risorse sono da anni cristallizzate e incrementabili solo in casi eccezionali, espressamente definiti dalla legge o dal contratto (elezioni, calamità, funzioni delegate dall'Istat); l'art. 9, comma 2 bis citato dispone che *"l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico del personale, anche di livello dirigenziale, (...) non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"*.

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nelle deliberazioni n. 49/2013 e 423 2012, con riferimento al C.C.N.L. del Comparto Regioni Autonomie Locali, dove le norme contrattuali considerate sono speculari a quelle del C.C.R.L. F.V.G., ammette deroghe alle limitazioni delle risorse destinate al lavoro straordinario solamente nel caso di finanziamento da parte di terzi secondo le fattispecie previste dal C.C.N.L. In particolare, la magistratura lombarda fa espresso riferimento alla norma contrattuale, prevista anche nel vigente C.C.R.L., secondo la quale *"è consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti di comparto, di specifici compensi al personale per prestazioni connesse a indagini periodiche e attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro"* .

Nel maggio del 2013 l'ARAN, con il coinvolgimento dell'IGOP, ha emesso parere n. 5401, con il quale ha evidenziato come non sia possibile procedere alla riduzione del fondo per il lavoro straordinario in quanto la sua quantificazione è stata bloccata dalla contrattazione ad un ammontare storico previsto dall'art. 31 comma 2 del CCNL siglato il 6 luglio 1995 (la stessa quantificazione storica è prevista all'art. 17, comma 8, del CCRL del 1 agosto 2002 del CCRL del Comparto unico del F.V.G.).

Le citate risorse sono pertanto bloccate da anni senza possibilità di incremento. L'A.R.A.N. continua affermando che alle citate risorse non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'art. 9 comma 2 bis del D.L.78/2010, non potendo quindi procedere alla loro riduzione in modo proporzionale rispetto al personale in servizio rispetto all'anno 2010, in quanto la stessa denominazione del lavoro straordinario è legata ad attività impreviste e imprevedibili. Anzi, l'Agenzia evidenzia con forza una correlazione inversa, considerato che, in presenza di una riduzione del personale, si potrebbe determinare nell'ente una maggiore necessità di ricorso al lavoro straordinario al fine di garantire un corretto standard qualitativo dei servizi locali.

Sui requisiti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta di motivato avviso.

E' opportuno in via preliminare precisare che le richieste di motivato avviso rivolte alla Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia trovano il loro fondamento nell'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, secondo cui la Sezione di

controllo, a richiesta dell'amministrazione controllata, può rendere motivati avvisi sulle materie di contabilità pubblica.

Prima ancora dell'esame del merito delle richieste di motivato avviso, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti ne verificano l'ammissibilità sia sotto il profilo soggettivo (legittimazione dell'organo richiedente), sia sotto quello oggettivo (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica).

Ai fini della sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettiva questa Sezione, in composizione plenaria, nella delibera n. 18/Sez. Pl. del 12 ottobre 2004 ha precisato che l'ambito soggettivo della attività consultiva da essa espletabile è determinato dall'articolo 3, comma 1, del d.lgs. 15 maggio 2003, n. 125, che individua le Amministrazioni nei confronti delle quali la Sezione medesima esplica le attività di controllo sulla gestione.

Tra queste rientrano la Regione e i suoi enti strumentali, gli Enti locali territoriali e i loro enti strumentali, nonché le altre Istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione.

Sempre in relazione ai profili dell'ammissibilità soggettiva, si osserva che il soggetto legittimato a rivolgere alla Sezione richiesta di motivato avviso è individuato nell'organo di vertice dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - che per il Comune è il Sindaco - e nel caso di specie la richiesta è da considerarsi ammissibile in quanto proveniente da tale organo.

Passando a considerare i profili di ammissibilità oggettiva, la Sezione osserva che l'art. 33, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1975 e s.m.e i. circoscrive i pareri che questa Sezione può esprimere alle materie della contabilità pubblica.

La Sezione medesima, con la delibera n. 27/Sez. Pl. del 5 ottobre 2007, è nuovamente intervenuta sulla materia già oggetto delle precedenti deliberazioni nn. 18/Sez.Pl./2004 e 19/Sez.Pl./2004, fissando i requisiti di ammissibilità delle richieste di motivato avviso e precisando che *"le materie di contabilità pubblica sulle quali può esplicarsi l'attività consultiva della Sezione sono quelle tematiche in relazione alle quali essa ritiene di poter utilmente svolgere quella funzione di affermazione di principi attinenti la regolarità contabile e la corretta e sana gestione finanziaria che costituiscono l'essenza del suo ordinario controllo"*.

Nella citata delibera sono stati indicati gli ulteriori requisiti di ammissibilità oggettiva, costituiti dall'inerenza della richiesta a questioni:

- non astratte e/o di interesse generale;
- relative a scelte amministrative future e non ancora operate;
- per le quali non è pendente un procedimento presso la Procura regionale della Corte dei Conti;
- per le quali non è pendente un giudizio avanti ad organi giurisdizionali di qualsiasi ordine;
- per le quali non è pendente una richiesta di parere ad altre autorità od organismi pubblici;
- di cui sia stata data notizia all'organo di revisione economica e finanziaria o, se esistenti, agli uffici di controllo interno.

Sul quadro ordinamentale come sopra delineato è intervenuto il legislatore statale con

le previsioni dell'art. 17, comma 31, del D.L. n. 78 del 2009 citato in premessa, il quale ha assegnato alle Sezioni riunite di questa Corte dei conti un potere di indirizzo interpretativo nei confronti delle Sezioni regionali di controllo competenti a rendere pareri in materia di contabilità pubblica, e ciò con la finalità, anch'essa fatta oggetto di espressa previsione legislativa, di garantire la coerenza dell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica.

A seguito dell'attivazione della surricordata competenza, le Sezioni riunite sono intervenute, con la delibera n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, a tracciare le linee fondamentali della nozione di contabilità pubblica strumentale all'esercizio della funzione consultiva.

Quest'ultima risulta circoscritta alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, nel quadro di obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, idonei a ripercuotersi, oltre che sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, anche sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio, in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quella dei relativi equilibri.

La richiamata funzione di nomofilachia è stata inoltre riconosciuta ed estesa in capo alla Sezione delle Autonomie dall'art. 6, comma 4, del D.L. n. 174/2012, come convertito in L. n. 213/2012, il quale prevede che *" In presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano. Resta salva l'applicazione dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei casi riconosciuti dal Presidente della Corte dei conti di eccezionale rilevanza ai fini del coordinamento della finanza pubblica ovvero qualora si tratti di applicazione di norme che coinvolgono l'attività delle Sezioni centrali di controllo"*.

Tanto premesso, la Sezione rileva che l'inerenza della richiesta di motivato avviso in esame alle materie della contabilità pubblica può essere affermata in quanto attiene alla disciplina contenuta in leggi finanziarie, sul contenimento e sull'equilibrio della spesa pubblica, incidente sulla formazione e gestione del bilancio dell'ente, in relazione alle norme che disciplinano la spesa per il personale. Per tali ragioni la richiesta è ammissibile sotto il profilo oggettivo dell'inerenza alla materia della contabilità pubblica.

In ordine alla sussistenza degli altri requisiti di ammissibilità oggettiva la Sezione rileva che la richiesta di parere in esame presenta il carattere della non astrattezza e generalità nei limiti in cui la stessa potrà pronunciarsi mediante l'indicazione di principi di carattere generale ai quali potranno conformarsi anche altri Enti, qualora insorgesse la medesima questione interpretativa; riguarda scelte amministrative future e non ancora operate dall'Ente.

Risulta altresì sussistente anche il requisito della *"non pendenza di richiesta di analogo parere ad altra autorità od organismo pubblico"*, non essendo stata proposta la medesima

questione ad altro organo o Ente pubblico.

La richiesta di motivato avviso, inoltre, non interferisce, allo stato degli atti, con funzioni di controllo o funzioni giurisdizionali svolte da altre magistrature, né con giudizi civili o amministrativi pendenti.

Con riguardo, infine, alla sussistenza del requisito della non interferenza con eventuali funzioni giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile, la Sezione ribadisce quanto più volte evidenziato (cfr. ordd. 29/2010; 25/2011; 35/2011) in ordine alla propria competenza in sede consultiva, il cui compito si esaurisce nell'esclusiva funzione di fornire in veste collaborativa un supporto allo svolgimento dell'azione amministrativa, senza, per converso, esprimere valutazioni sugli effetti che fatti gestionali specifici e concreti possano provocare sul versante della responsabilità amministrativo-contabile.

Infine, deve rilevarsi che il limite della funzione consultiva esclude qualsivoglia possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale e amministrativa, che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge.

Nei limiti sopra ricordati il quesito può essere dichiarato ammissibile e può essere esaminato

Nel Merito

1.1 Il dubbio avanzato dal Comune richiedente attiene alla corretta interpretazione della normativa recata dall'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, che, come noto, pone un limite di crescita all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico complessivo dei dipendenti delle P.P.A.A. per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013, in relazione alle risorse da destinarsi alla remunerazione del lavoro straordinario, la cui disciplina di livello contrattuale, per il personale appartenente al Comparto unico della Regione F.V.G., è contenuta all'art. 17 del CCRL del 1° agosto 2002.

L'Ente riferisce di aver provveduto, a decorrere dall'anno 2011, a operare riduzioni sulle risorse del fondo per il citato lavoro straordinario, in ossequio alla normativa di cui all'art. 9, comma 2 bis richiamato, per effetto della dinamica occupazionale (ovvero, in ragione del numero di dipendenti in servizio nell'anno di riferimento inferiore rispetto all'anno 2010) .

Le perplessità originano, secondo la prospettazione riferita dall'Ente, da orientamenti applicativi diversi tra magistratura contabile da una parte e ARAN e RGS dall'altro, nel senso che, mentre, in virtù degli orientamenti formati in seno a questa Corte dei conti, l'operatività del blocco previsto dalla disciplina dell'art. 9, comma 2 bis, può ritenersi derogabile con riferimento alle risorse destinate al lavoro straordinario solo nel caso di finanziamento da parte di terzi, secondo le fattispecie previste dalla contrattazione collettiva di settore, l'ARAN, in un recente parere del 13 maggio 2013, ha osservato che le risorse che alimentano il fondo per lo straordinario sono predeterminate con i parametri previsti dal CCNL del 6 luglio 1995 e ancorate all'ammontare storico costituito dal fondo previsto dall'art. 31, comma 2, del citato contratto collettivo ridotto del 3%. Pertanto, sono già bloccate e sottoposte a un chiaro limite fin dal 1999. Di conseguenza, afferma l'ARAN, può ritenersi condivisibile la scelta di circoscrivere il limite previsto dall'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010 alle sole risorse

destinate alla contrattazione integrativa (c.d.fondo in senso stretto) di cui all'art. 15 del CCNL del 1 aprile 1999 (cui è speculare la previsione dell'art. 17, c. 8, del CCRL FVG del 1° agosto 2002 più sopra citato).

1.2 Osserva il Collegio che la soluzione del quesito posto dall'Ente deve costruirsi a partire dalla considerazione del dato letterale dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010. Dispone la richiamata norma che " *a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010, ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio*".

Trattasi, come pacificamente sostenuto all'interno di questa Corte dei conti, di un dettato normativo di portata e a valenza generali, di stretta interpretazione, tale pertanto da non ammettere, in linea di principio, deroghe o eccezioni, finalizzato a obiettivi di contenimento della spesa pubblica, destinato a incidere in quel particolare segmento di tale aggregato che ne è la spesa per il personale. Il meccanismo previsto qual mezzo al fine sopra ricordato è il contenimento della dinamica retributiva, nonché la riduzione proporzionale degli effetti del *turn over* (cfr., ex plurimis, Corte dei conti, SSRR, delib. n. 51/2011).

Dal tenore letterale della disposizione si evince che il dato di riferimento delle misure di contenimento è rappresentato dal "*trattamento accessorio del personale*", formula per la definizione della quale, evidentemente, la norma rimanda a elementi extratestuali, rinvenibili *aliunde*, per l'effetto di un meccanismo produttivo di effetti simili a quelli di un rinvio dinamico. La locuzione "trattamento accessorio" compare in numerose previsioni di fonte contrattuale. Vengono, in particolare, in rilievo, alcune disposizioni della parte II, Titolo I, Capo I, del CCNL del comparto del personale delle Regioni-Autonomie locali, siglato il 6 luglio 1995.

L'art. 28, innanzitutto, definisce la struttura della retribuzione, distinguendola in due aggregati: A) il trattamento fondamentale; B) il trattamento accessorio. Il trattamento fondamentale, a sua volta, si compone delle seguenti voci:

a) stipendio tabellare; b) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; c) indennità integrativa speciale; d) livello economico differenziato.

Il trattamento accessorio comprende: a) compensi per il lavoro straordinario di cui all' art. 31, comma 2, lettera a); b) compensi per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi di cui all' art. 31, comma 2, lettera e) e all' art. 33; c) premi per la qualità delle prestazioni individuali di cui all' art. 31, comma 2, lettera d) e all'art. 34; d) indennità speciali previste: -dall' art. 31, comma 2, lettera b); -dall'art. 31, comma 2, lettera c) e dagli artt. 35 e 36; -dall'37.

Per parte sua, il successivo art. 31, rubricato "Disciplina per il finanziamento del trattamento accessorio", prevede che al finanziamento della parte variabile della retribuzione si provvede mediante utilizzo del fondo calcolato dalle Amministrazioni in applicazione dell'art. 5 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, incrementato di ulteriori risorse, previste per le Regioni e per le altre

Amministrazioni del comparto, nonché, ulteriormente, delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della produttività del personale.

Il secondo comma del medesimo articolo 31, poi, chiaramente, destina le risorse individuate ai sensi del primo comma a finanziare: a) il fondo per il compenso del lavoro straordinario; b) il fondo per la remunerazione di particolari situazioni di disagio, pericolo o danno; c) il fondo per compensare particolari situazioni di lavoro e responsabilità; d) il fondo per la qualità della prestazione individuale; e) il fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi. Lo stesso articolo, al comma successivo, prevede che eventuali economie di spesa realizzate dalle Amministrazioni nell'utilizzo dei fondi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) potranno essere destinate a incrementare il fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi. Dalla considerazione delle disposizioni di fonte contrattuale citate discende che i compensi destinati a remunerare il lavoro straordinario concorrono a formare la parte accessoria della retribuzione, similmente alle risorse del fondo per lo sviluppo della produttività.

In definitiva, dalla considerazione della disciplina di fonte contrattuale deriva che il fondo per il compenso del lavoro straordinario, lungi dal costituire un aggregato di risorse strutturalmente distinto rispetto al fondo per la produttività, concorre con esso, al pari degli altri fondi elencati alle lettere b), c) e d), a finanziare il "trattamento accessorio" del personale del pubblico impiego contrattualizzato. Né si rinvencono elementi che possano fare propendere per una diversa ricostruzione anche sistematica.

In aggiunta a quanto sin qui osservato, vale infatti evidenziare che, sempre in sede contrattuale, con accordi cronologicamente successivi a quello sopracitato, è stata inserita una disciplina della retribuzione del lavoro straordinario, finalizzata a consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi, prevedendo, altresì, una ulteriore riduzione percentuale del relativo fondo, individuata in una misura pari al 3% (CCNL EELL del 1.4.1999, art.14 e art. 17 CCRL comparto unico Regione-EELL FVG 1.08.2002).

Si tratta, in quest'ultimo caso, dell'effetto di una valutazione, condivisa tra le parti negoziali, di disfavore nei confronti dell'istituto del compenso per la prestazione di lavoro straordinario, destinato a ridursi progressivamente in misura inversamente proporzionale rispetto ad altri istituti, legati all'incentivazione della produttività (collettiva e individuale), nonché a obiettivi di complessiva razionalizzazione dei servizi.

2. Dalla suesposta ricostruzione possono desumersi elementi utili per formulare i principi orientativi che di seguono si espongono.

- Prendendo le mosse dalla norma dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, può innanzitutto affermarsi che si tratta di normativa cronologicamente sopravvenuta rispetto alle previsioni di fonte contrattuale che già recavano la disciplina del fondo per il compenso del lavoro straordinario.

- L'interpretazione maggiormente fondata su elementi di carattere testuale della locuzione "trattamento accessorio", cui la richiamata disciplina di fonte statale si riferisce, è quella più

ampia, che ricomprende tutte le risorse che concorrono a finanziare gli istituti della componente accessoria della retribuzione, ricomprendendo pertanto, accanto alle risorse del fondo per la produttività (individuale e collettiva) anche le risorse destinate ad alimentare il fondo per lo straordinario.

- Rimane fermo, per quest'ultimo, il meccanismo, concordato in sede contrattuale, di progressiva riduzione di tale fondo, che, evidentemente, nella logica della contrattazione, si tendeva a fare oggetto di tale progressiva riduzione per ragioni diverse dagli obiettivi di contenimento della spesa di personale che stanno a fondamento della disciplina di fonte statale.

- Il problema, pertanto, dovrà spostarsi sul diverso piano delle concrete modalità applicative che andranno seguite per la quantificazione delle riduzioni previste sia dalla parte finale dell'art. 9, comma 2 bis, in relazione alla riduzione del personale, sia dall'art. 17 del CCRL del 2002.

In definitiva, mentre i parametri di riferimento per la quantificazione del fondo per lo straordinario dovranno tener conto del decremento percentuale (pari al 3% in ragione di anno) previsto dal citato articolo 17 del Contratto regionale, il diverso limite di crescita posto dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L.78/2010 dovrà essere ancorato all'importo corrispondente all'anno 2010, progressivamente ridotto, nei diversi anni del triennio 2011-2013, in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

In ultimo, affermata la regola di carattere generale del blocco triennale del "fondo per il compenso del lavoro straordinario", per ragioni di completezza espositiva può ricordarsi che non trova applicazione il vincolo posto dalla norma di finanza pubblica considerata allorché ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 17, comma 11, del CCRL del 1° agosto 2002, (secondo cui "è consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del comparto, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro")(in senso conforme vd. Sez. reg.le Lombardia n. 423/2012 cit.). Tale orientamento si pone in linea con quanto osservato dalla circolare n. 12 del 15.4.2011 del MEF, nella parte in cui ha chiarito, con riguardo al comma 2-bis, che "*rimangono escluse dalle suddette limitazioni le risorse derivanti da incarichi aggiuntivi (peraltro già sottoposti a specifiche misure limitative) e dai servizi resi dal personale in conto terzi, attesa la variabilità delle stesse e le correlazioni al maggior impegno richiesto al personale e alle connesse responsabilità*".

P.Q.M.

La Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia esprime il proprio motivato avviso sul quesito riportato in epigrafe nei termini di cui in motivazione

ORDINA

alla Segreteria di procedere all' immediata trasmissione di copia conforme alla presente deliberazione al Sindaco del Comune di Pasiano di Pordenone;

di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei Conti.

Così deciso in Trieste nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2013.

Il Relatore

f.to Oriella Martorana

Il Presidente

f.to Carlo Chiappinelli

Depositato in Segreteria in data 24 gennaio 2014.

Per Il preposto al Servizio di supporto

f.to dott.ssa Lorena Dri